



COMUNE DI FALERIA
(Provincia di Viterbo)

**Regolamento per l'attuazione degli obblighi di
trasparenza e di pubblicazione dei dati e delle
informazioni relative ai titolari di incarichi politici ex
articolo 14 del D.Lgs. n. 33/2013**

approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. del

entrato in vigore il

INDICE

- Articolo 1 – Oggetto del Regolamento e riferimenti normativi
- Articolo 2 – Definizioni
- Articolo 3 – Informazioni e dati da pubblicare
- Articolo 4 – Termini e modalità del deposito e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni
- Articolo 5 – Integrazione e rettifica dei documenti e delle informazioni trasmesse
- Articolo 6 – Procedimento sanzionatorio
- Articolo 7 – Sanzioni pecuniarie
- Articolo 8 – Termini, durata ed aggiornamento della pubblicazione
- Articolo 9 – Privacy
- Articolo 10 – Efficacia e pubblicità del Regolamento
- Articolo 11 – Rinvio

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento e riferimenti normativi

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità utili alla piena e corretta attuazione agli obblighi di pubblicazione sul Sito web istituzionale del Comune di Faleria dei documenti e delle informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 33/2013 – cd. Decreto Trasparenza.

2. Il presente Regolamento:

- a) individua i titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di questo Comune che hanno sono soggetti agli obblighi ivi previsti
- b) disciplina le modalità per la comunicazione da parte dei predetti titolari dei documenti e delle informazioni richieste;
- c) definisce le norme regolanti il procedimento sanzionatorio in caso di inadempimento ed inosservanza degli obblighi di comunicazione e di pubblicazione, determina le relative e conseguenti sanzioni pecuniarie amministrative previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 47 del D.Lgs. n. 33/2013 ed individua l'Autorità amministrativa competente ad irrogarle in base a quanto previsto dalla Legge n. 689/1981.

3. Il presente Regolamento è stato redatto in conformità alle Delibere CIVIT n. 65/2013 e n. 66/2013.

4. In applicazione dell'art. 47, comma 2, Dlgs. N. 33/2013 il procedimento sanzionatorio disciplinato dal presente regolamento trova applicazione anche per i casi di inadempimento o inosservanza degli obblighi di comunicazione previsti all'art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 a carico dei soggetti ivi specificati.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- per “titolari”: coloro che ricoprono cariche politiche, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di questo Comune – in particolare il Sindaco, gli Assessori comunali ed i Consiglieri comunali – ed i componenti degli organi di governo delle istituzioni dell'Ente
- per “documenti e informazioni”: gli atti, le dichiarazioni, le attestazioni e i dati previsti nell'articolo 14 lettere da a) ad e) del D.Lgs. n. 33/2013
- per “mandato”: il periodo di durata del mandato o dell'incarico politico a cui ciascun titolare è rispettivamente eletto o nominato
- per “Sezione Amministrazione Trasparente”: la Sezione del Sito istituzionale, strutturata in conformità alle specifiche ed alle regole tecniche di cui all'Allegato A del D.Lgs. n. 33/2013 e all'Allegato della Delibera CIVIT n. 50/2013, da rendere accessibile, in modo gratuito, da parte di chiunque ne abbia interesse, direttamente ed immediatamente senza autenticazione ed identificazione, attraverso un apposito *link* posto nella homepage del predetto Sito.

Precisamente:

- nella Sezione “Amministrazione Trasparente” – Sotto-Sezione 1° Livello “Organizzazione” – Sotto-Sezione 2° Livello “Organi di indirizzo politico-amministrativo” vengono pubblicati i documenti, i dati e le informazioni richieste dall’articolo 14 del D.Lgs. n. 33/2013 e dal presente Regolamento
- nella Sezione “Amministrazione Trasparente” – Sotto-Sezione 1° Livello “Organizzazione” – Sotto-Sezione 2° Livello “Sanzioni per mancata comunicazione dei dati” vengono pubblicate le procedure sanzionatorie avviate per mancata comunicazione dei dati e relative sanzioni comminate
- per “diritto alla conoscibilità”: il diritto di chiunque di conoscere, fruirne gratuitamente, di utilizzarli e riutilizzare tutti i documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria a norma dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 33/2013
- per “accesso civico”: il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni ed i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, da esercitare a norma dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 33/2013
- per “Responsabile della Trasparenza”: il Segretario Generale del Comune di Faleria
- per “Responsabile della Pubblicazione”: il Responsabile del _____ del Comune di Faleria

Articolo 3 – Informazioni e dati da pubblicare

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 33/2013 e tenuto conto delle interpretazioni CIVIT riguardo alla applicabilità di alcune prescrizioni nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali (con particolare riferimento alla non obbligatorietà delle informazioni di cui alla lett. f dell’articolo 14) – devono rendere pubblici:

- a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo
- b) il curriculum vitae
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
- d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti

Articolo 4 – Termini e modalità del deposito e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni

1. Il Responsabile della Pubblicazione – entro 90 giorni dalla proclamazione degli eletti (ovvero entro 30 giorni dalla data di accettazione della nomina ad Assessore comunale o di notificazione del provvedimento di elezione o di nomina degli altri incarichi), richiede per iscritto in forma telematica (e-mail e/o PEC...) al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali di comunicare – nelle forme prescritte – i dati e le informazioni di cui alle lettere a), b), c) d) ed e) dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 33/2013 e del precedente articolo 3 e precisamente:

- l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo
- il curriculum vitae in formato europeo 2013
- i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

- la dichiarazione circa l'eventuale assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
- la dichiarazione circa altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti

2. I dati e le informazioni di cui alle lettere a) e c) del citato articolo 14 non vengono richiesti agli Amministratori in quanto

3. Gli Amministratori, entro il termine indicato nella richiesta, consegnano le informazioni/dichiarazioni utilizzando il modelli allegato sub A e B al presente regolamento secondo le modalità comunicate dal Responsabile della Pubblicazione.

4. Ove la documentazione trasmessa sia tempestiva, il Responsabile della Pubblicazione provvede alla pubblicazione entro i 15 giorni successivi dando comunicazione al Responsabile della Trasparenza dell'avvenuto adempimento, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 5.

5. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, gli Amministratori in carica trasmettono al Responsabile della pubblicazione i documenti di cui all'articolo 3, con riferimento all'anno 2012, entro 15 giorni dalla data di esecutività della Deliberazione di approvazione del presente Regolamento utilizzando i modelli sub A e B.

Articolo 5 – Integrazione e rettifica dei documenti e delle informazioni trasmesse

1. Nell'ipotesi in cui i documenti e le informazioni comunicati o pubblicati risultino, anche su segnalazione esterna al Comune, incompleti o errati in tutto o in parte, il Responsabile della Pubblicazione invita il titolare interessato a provvedere alle integrazioni o rettifiche dovute ovvero a presentare le eventuali ragioni ostative all'accoglimento di tale invito, entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento dello stesso invito. In caso di mancato riscontro il Responsabile della Pubblicazione attiva il procedimento sanzionatorio di cui al successivo art. 6.

Articolo 6 – Procedimento sanzionatorio

1. I soggetti coinvolti nel procedimento sanzionatorio conseguente all'inadempimento degli obblighi di cui al presente Regolamento sono:

- a) il Responsabile del Servizio Affari Generali nella qualità di "Responsabile della Pubblicazione"
- b) il Segretario Generale nella qualità di "Responsabile della Trasparenza"
- c) il titolare dell'obbligo giuridico come individuato nel precedente articolo 2, comma 1 lett. a)

2. In caso di mancato adempimento (parziale o totale) da parte degli Amministratori, il Responsabile della Pubblicazione notifica all'inadempiente una formale diffida riportante l'invito a regolarizzare il mancato o inesatto adempimento entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento dello stesso invito. Nella diffida deve essere espressamente contenuto l'avvertimento che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'avvio del procedimento sanzionatorio amministrativo ai sensi del presente Regolamento comunale.

3. Il Responsabile della Pubblicazione, decorso inutilmente il termine di cui alla diffida del precedente comma 3 senza positivo riscontro, dà avvio al procedimento sanzionatorio amministrativo procedendo all'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e al presente Regolamento.

4. Il verbale di accertamento:

- a) è notificato al titolare inadempiente
- b) è pubblicato nell'apposita Sezione "Amministrazione Aperta"
- c) è inviato al Responsabile della Trasparenza che provvede a darne informazione al Sindaco e al Nucleo di Valutazione.

5. E' ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad un terzo del massimo e, se favorevole, al doppio del minimo delle sanzioni edittali previste per le violazioni commesse entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del verbale di contestazione e accertamento.

6. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta il Responsabile della Pubblicazione che ha accertato la violazione presenta il rapporto al Responsabile della Trasparenza come previsto dall'articolo 17 della Legge n. 689/1981.

7. Il Responsabile della Trasparenza, nel termine di trenta giorni dal ricevimento del rapporto, determina con Ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione nei limiti edittali previsti nell'articolo 7 e ne ingiunge il pagamento, unitamente alle spese se dovute, all'autore della violazione. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria si ha riguardo ai criteri indicati nell'articolo 11 della Legge n. 689/1981. Il pagamento è effettuato secondo le modalità indicate nel provvedimento entro trenta giorni dalla notificazione.

La notificazione dell'Ordinanza-ingiunzione è eseguita dal messo comunale o, se necessario, a mezzo posta secondo le norme per le notificazioni a mezzo posta.

8. Contro l'accertamento della violazione il trasgressore può far pervenire, entro trenta giorni dalla notificazione della violazione, al Responsabile della Trasparenza scritti difensivi o documenti nonché richiesta di audizione. Il Responsabile della Trasparenza, a seguito di richiesta di audizione, procede all'adempimento redigendo specifico verbale. Il Responsabile della Trasparenza, acquisito il rapporto del funzionario verbalizzante (Responsabile della Pubblicazione), esaminati i documenti e le argomentazioni esposte negli scritti difensivi e sentito l'interessato che ne abbia fatto richiesta, se ritiene fondato l'accertamento entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione (dal ricorso) determina con Ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione nei limiti edittali previsti dall'articolo 7 e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione; altrimenti emette, nello stesso termine, Ordinanza motivata di archiviazione degli atti dandone comunicazione al Responsabile della Pubblicazione che ha redatto il rapporto.

9. Per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, per le modalità ed i termini del pagamento della somma ingiunta e per le modalità della notificazione dell'ordinanza ingiunzione si applicano le disposizioni sopra previste per il verbale di contestazione e accertamento.

10. Su richiesta dell'interessato, il Responsabile della Trasparenza può disporre, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, con provvedimento motivato, che la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata con l'Ordinanza-ingiunzione venga pagata in rate mensili da tre a trenta, ciascuna di rata non inferiore a 50,00 Euro. Entro lo stesso termine il Responsabile della Trasparenza può disporre, con provvedimento motivato, il rigetto della richiesta di rateizzazione della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata con l'Ordinanza-ingiunzione. In ogni momento il debito

può essere estinto con un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dal Responsabile della Trasparenza, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione. A tal fine il Responsabile dell'Ufficio Finanziario verifica la regolarità dei pagamenti comunicando gli esiti al Responsabile della Trasparenza che provvede ad informare il Sindaco ed il Nucleo di Valutazione.

11. E' possibile altresì richiedere la compensazione tra l'indennità di carica e/o i gettoni di presenza maturati e maturandi e l'importo della sanzione pecuniaria comminata: in tal caso il Responsabile della Trasparenza, esaminata la richiesta e sentiti il Responsabile AA.GG. ed il Responsabile dell'Ufficio Finanziario, decide sulle modalità di compensazione e manda la comunicazione all'interessato e ai Responsabili competenti per l'attuazione.

A tal fine il Responsabile dell'Ufficio Finanziario, al saldo del pagamento della sanzione compensata, comunica gli esiti al Responsabile della Trasparenza che provvede ad informare il Sindaco ed il Nucleo di Valutazione.

12. Decorso inutilmente il termine per il pagamento previsto dal comma 8, alla riscossione della somma si procede mediante esecuzione forzata, secondo la normativa vigente. L'Ufficio Tributi cura la predisposizione del titolo esecutivo e la conseguente procedura.

13. L'Ordinanza ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

14. Contro l'Ordinanza-ingiunzione gli interessati possono proporre ricorso dinanzi al Giudice di Pace territorialmente competente, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 150/2011 entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

15. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applicano le disposizioni previste in materia di procedimento sanzionatorio dalla Legge n. 689/1981.

16. Tutti i provvedimenti attinenti alla procedimento sanzionatorio sono pubblicati a cura del Responsabile della Pubblicazione nella Sezione "Amministrazione Trasparente" – Sotto-Sezione 1° Livello "Organizzazione" – Sotto-Sezione 2° Livello "Sanzioni per mancata comunicazione dei dati" secondo le indicazioni previste nel presente Regolamento.

Articolo 7 – Sanzioni pecuniarie

1. Le eventuali violazioni agli obblighi di comunicare i documenti e le informazioni ovvero di integrarli o rettificarli a norma delle disposizioni di cui agli articoli 14, 47/comma 1, 49/comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013, sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del titolare da un minimo di Euro cinquecento (500,00) ad un massimo di Euro diecimila (10.000,00).

2. Le sanzioni previste dall'articolo 47 del D.Lgs. n. 33/2013 e dal presente articolo sono irrogate in base alle disposizioni di cui al Capo I della Legge n. 689/1981 se ed in quanto compatibili, in particolare quelle di cui agli articoli 11, 14, 17 e 18.

3. Qualora il titolare interessato non si sia avvalso, a norma dell'articolo 16, comma 1, della Legge n. 689/1981, del pagamento in misura ridotta della predetta sanzione edittale, il Responsabile della Trasparenza applica con Ordinanza-ingiunzione di cui al comma 7 e seguenti del precedente articolo 6 le sanzioni rispettivamente previste per le diverse fattispecie riportate nella seguente tabella:

Tipologia violazione	Sanzione applicabile
Inadempimento parziale (mancato deposito di parte dei documenti o delle informazioni richieste)	Euro 1.500,00
Inadempimento totale (mancato deposito di tutti documenti o delle informazioni richieste)	Euro 2.500,00
Recidiva nell'inadempimento	Euro 3.000,00
Mancata comunicazione di aggiornamenti	Euro 1.500,00
Mancata comunicazione di aggiornamenti a seguito di diffida	Euro 2.000,00

4. L'avvenuto pagamento della sanzione va comunicato, a cura del Responsabile della Pubblicazione al Sindaco e al Nucleo di Valutazione e va pubblicato ai sensi del comma 1 del precedente articolo 2 nella Sezione "Amministrazione Trasparente" – Sotto-Sezione 1° Livello "Organizzazione" – Sotto-Sezione 2° Livello "Sanzioni per mancata comunicazione dei dati".

Articolo 8 – Termini, durata ed aggiornamento della pubblicazione

1. La pubblicazione dei documenti di cui al comma 1 dell'articolo 3 è effettuata entro tre mesi dalla data dell'elezione o dalla nomina e ha termine al decorso dei tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell'incarico del titolare.

2. Le informazioni ed i dati devono essere aggiornati tempestivamente ogni volta che si verificano variazioni sotto la piena responsabilità del titolare stesso.

3. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente articolo, le informazioni e i dati di cui al presente Regolamento non vengono trasferiti nelle Sezioni di archivio.

4. Il Responsabile della Pubblicazione cura la raccolta e la conservazione dei dati e dei documenti di cui al presente Regolamento.

Articolo 9 – Privacy

1. Il Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Faleria.
2. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della Pubblicazione.
3. Gli incaricati del trattamento dei dati sono tutti i dipendenti assegnati al Servizio di competenza – Area AA.GG.

Articolo 10 – Efficacia e pubblicità del Regolamento

1. Il presente Regolamento:
 - a) acquista efficacia il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione con cui lo stesso è approvato
 - b) viene pubblicato a tempo indeterminato, in formato non modificabile, sul Sito web istituzionale del Comune di Faleria nella Sezione “Amministrazione Trasparente” – Sotto-Sezione 1° Livello “Organizzazione” – Sotto-Sezione 2° Livello “Organi di indirizzo politico-amministrativo” – il cui file è reso accessibile e scaricabile gratuitamente da parte di chiunque
 - c) viene inviato telematicamente ai titolari degli obblighi ivi previsti che sono in carica in carica al momento della sua entrata in vigore nonché ai “nuovi” titolari non appena sia divenuta efficace la loro elezione o nomina
 - d) viene inviato telematicamente al Responsabile della Pubblicazione ed al Nucleo di Valutazione

Articolo 11 – Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle fonti di diritto gerarchicamente superiori ed alle Deliberazioni della CIVIT.